

## **TI\_GERICHTE 38.2025.8 vom 17. März 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-03-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2025.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2025.8)

FR: TI\_GERICHTE 38.2025.8 du 17 mars 2025

IT: TI\_GERICHTE 38.2025.8 del 17 marzo 2025

### **Erwägungen**

#### **E. 45**

PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.). Nei lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento con l'art. 56 LPGGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF 1991 II 263). Ne discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGGA deve essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno irreparabile (cfr. STF 9C\_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.). 2.4. Secondo la giurisprudenza sviluppata riguardo all'art. 46 PA (art. 45 PA fino al 1° gennaio 2007) per ammettere un danno irreparabile è sufficiente un interesse fattuale, in particolare un mero interesse di natura economica. Non è necessario, come invece nel caso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) applicabile alle procedure davanti all'Alta Corte, un interesse esclusivamente giuridico (cfr. STF 8C\_792/2018 del 28 novembre 2018; STF 8C\_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 4.3.; STF 8C\_1010/2012 del 18 dicembre 2012; STF 8C\_980/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.). La sospensione della causa fino alla definizione di un'altra procedura pendente dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa, di regola, non crea, dal profilo del ritardo temporale causato, un pregiudizio irreparabile. Questa giurisprudenza sviluppata sotto l'egida della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG), abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della LTF (cfr. art. 131 cpv. 1 LTF), vale anche ai fini dell'applicazione dell'art. 46 PA (cfr. STF 2C\_314/2008 del 17 settembre 2008 consid. 3.2.; STF 9C\_828/2015 del 3 dicembre 2015; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281 ). Eccezionalmente è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza riguardante la continuazione dell'erogazione di prestazioni dell'assicurazione malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell'esito di una procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; AHI-Praxis 1999 pag. 140 consid. 2 ). Per completezza giova rilevare che in una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l'Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel merito dell'impugnativa - indipendentemente dal presupposto del pregiudizio irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono adottati elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data

una ritardata giustizia (cfr. STF 2C\_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.). 2.5. Nella presente evenienza la questione di sapere se la decisione incidentale impugnata del 9 gennaio 2025 con cui la Cassa ha sospeso la procedura d'opposizione riguardante la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione di 45 giorni inflitta all'assicurato il 5 dicembre 2024 a causa di licenziamento per colpa propria (cfr. doc. 13; B; consid. 1.1.; 1.3.) fino alla decisione definitiva in merito alla vertenza civile attinente alla disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato sia suscettibile o meno di causare al ricorrente un danno irreparabile (peraltro non specificatamente fatto valere dallo stesso, il quale nemmeno sostiene che il proprio sostentamento sarebbe minacciato dal mancato pagamento delle indennità di disoccupazione oggetto della sanzione di sospensione o che a causa di ciò non potrebbe far fronte a impegni finanziari correnti; cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.3.) non necessita di ulteriori approfondimenti. In effetti, anche ammettendo l'esistenza di un pregiudizio irreparabile e quindi che il ricorso sia ricevibile, lo stesso deve essere respinto nel merito. Per costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C\_640/2021 del 15 giugno 2022 consid. 3.2.; STF 9C\_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C\_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C\_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]). La sospensione di una procedura risulta conforme al diritto quando è giustificata dal fatto che l'esito di un'altra causa pendente riveste per la stessa un significato pregiudizialmente essenziale (cfr. STF 9C\_715/2019 del 30 gennaio 2020; STF 8C\_101/2007 del 17 agosto 2007 consid. 2.1.; STF I 922/05 del 1 agosto 2006 consid. 1.3.; STF B 5/05 del 17 luglio 2006 consid. 3.2.; DTF 123 II 3; DTF 122 II 217). Nel caso di specie tra la procedura pendente presso la Pretura di \_\_\_\_\_ relativa alla contestazione della disdetta con effetto immediato a decorrere dal 10 settembre 2024 (cfr. doc. 9) e la lite pendente presso la Cassa concernente la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione di 45 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI perché l'assicurato avrebbe causato il proprio licenziamento sono strettamente connesse. Se, infatti, la vertenza concernente il diritto del lavoro dovesse stabilire definitivamente che le ragioni che hanno condotto alla disdetta del contratto di impiego non erano attribuibili all'insorgente, la sanzione inflittagli dalla Cassa potrebbe essere annullata. Al riguardo va osservato che con decreto 38.2018.57 del 15 maggio 2019 il TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione per 20 giorni perché ritenuta colpevole per la perdita del proprio impiego, in quanto la Cassa competente, contestualmente alla risposta di causa, ha annullato la sanzione a seguito della procedura civile contro il datore di lavoro che ha portato a stabilire che i motivi del licenziamento non potevano essere attribuiti a colpa da parte dell'assicurata. È vero che in caso contrario, ossia se dalla causa pendente in Pretura emergesse che il licenziamento è, almeno in parte, stato causato dal comportamento del ricorrente, la penalità ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI dovrebbe verosimilmente essere confermata. Tuttavia il procedimento civile potrà, ad ogni modo, fornire elementi utili e rilevanti per la vertenza in ambito LADI, in particolare per

quanto attiene alla commisurazione della sospensione. Di conseguenza una sentenza definitiva in ambito di diritto del lavoro implica in concreto la risoluzione di questioni comunque essenziali per statuire nel settore dell'assicurazione disoccupazione. Stante quanto precede occorre concludere che la procedura di opposizione è stata a giusta ragione sospesa fino all'emanazione della decisione definitiva in merito al procedimento pendente presso la Pretura di Bellinzona (cfr. STF 8C\_581/2014 del 16 marzo 2015 consid. 8.2.; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.4.). La decisione incidentale del 9 gennaio 2025 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

2.6. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. L'oggetto della lite sottoposta all'esame del TCA concerne la sospensione della procedura d'opposizione riguardante il diniego del diritto a indennità di disoccupazione per mancanza di residenza in Svizzera fino alla decisione definitiva in merito alla vertenza pendente davanti al Tribunale cantonale amministrativo relativa al rifiuto del permesso di domicilio o di dimora UE/AELS (cfr. doc. 10; A1). In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA può restare insoluta. Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accolte spese, in quanto la LADI non ne prevede l'applicazione. Anche nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese. In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)." Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., "vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)". In proposito cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGa alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto». Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.